

trasmissione a mezzo fax «fax»

«Spett» «cliente» «cliente2»
«indirizzo_sede»
«CAP» «città» («PV»)

Circolare n. 04/2007
Legge finanziaria 2007 - le novità più rilevanti

Milano, 25 gennaio 2007

«persona»,

La legge finanziaria 2007 (un articolo per 1.355 commi) offre una infinità di modifiche e novità. Ne vediamo alcune, rinviando ad una successiva circolare un esame completo.

i nuovi limiti per la presentazione dei modelli intrastat

Cessioni intracomunitarie – Mod. INTRA 1		
Cessioni 2006	Periodicità del modello	Scadenza di presentazione
Fino a 40.000 Euro	Annuale	31 Gennaio dell'anno successivo
Superiore a 40.000 Euro e fino a 250.000 Euro	Trimestrale	Entro il mese successivo a ciascun trimestre
Superiore ad Euro 250.000	Mensile	Giorno 20 del mese successivo

Acquisti intracomunitari – Mod. INTRA 2		
Acquisti 2006	Periodicità del modello	Scadenza di presentazione
Fino a 180.000 Euro	Annuale	31 Gennaio dell'anno successivo
Superiore a 180.000 Euro	Mensile	Giorno 20 del mese successivo


- i nuovi limiti riguardano gli elenchi riferiti ai **periodi 2007** e quindi troveranno applicazione per la prima volta con gli elenchi del mese di Gennaio 2007 (scadenza del **20 Febbraio 2007**).
- Ricordiamo che, a partire dal 1° Gennaio 2007, anche **Romania e Bulgaria** sono entrate a far parte dell'Unione Europea e pertanto anche gli scambi che interessano quei paesi devono essere rilevati nei modelli Intra.
- **Novità** - I contribuenti annuali che superano **in corso d'anno** la soglia di 180.000 Euro, fissata per gli acquisti, dovranno presentare gli elenchi con cadenza mensile dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. Anche in questa circostanza, contestualmente al primo elenco presentato con la nuova scadenza, si presenterà anche un elenco contenente gli acquisti effettuati nei mesi precedenti.

veicoli di aziende e professionisti



REDDITO DI IMPRESA

Nello schema che segue riportiamo i mezzi di trasporto che continuano a godere del regime di integrale deducibilità:




Per i **veicoli il cui utilizzo non rientra nell'attività propria dell'impresa** (ditta individuale o società) **non è più consentita alcuna deduzione** a titolo di quota di ammortamento, canone leasing o noleggio e questa radicale limitazione vale **già** per il **2006**. Sono salvi gli agenti e rappresentanti.

Per i **veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti**, è deducibile integralmente il solo benefit; determinato in misura forfettaria, **pari al 50%** (era il 30%) dell'importo corrispondente ad una percorrenza media annua di 15.000 Km



calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tariffe ACI. La legge Finanziaria ha esplicitamente stabilito che le nuove regole di calcolo del fringe benefit in capo al dipendente si applicano dal 1° gennaio 2007.



LE NUOVE REGOLE PER IL LEASING AUTO NELLE IMPRESE

La Legge n. 248/2006 di conversione del decreto legge Visco-Bersani ha stabilito che la deduzione dei contratti di leasing auto stipulati dalle imprese è riconosciuta a patto che la **durata dei contratti** stessi **non sia inferiore all'intero periodo di ammortamento** applicando i coefficienti ministeriali del DM 31/12/1988. In precedenza la durata del contratto di leasing non doveva essere inferiore alla metà del periodo. Il tutto si applica ai contratti stipulati **dal 12 Agosto 2006**.

Aggiungiamo inoltre che la manovra bis, già dal periodo di imposta 2006, ha vietato la possibilità di applicare **ammortamenti anticipati** ai mezzi di trasporto a motore utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'impresa.

PROFESSIONISTA DEDUZIONI E SPESE AUTO DAL 50 AL 25%

Il costo fiscalmente riconosciuto per le autovetture (quote di ammortamento e canoni di leasing), al massimo pari ad 18.075,99 euro, è deducibile nel **limite del 25%**, in luogo del precedente 50%.

Al 25% viene fissata anche la deducibilità per gli altri mezzi, tenendo conto del rispettivo costo fiscalmente riconosciuto (Euro 4.131,66 per i motocicli e 2.065,83 per i ciclomotori).

Per i contratti di noleggio non rileva il costo eccedente 3.615,20 Euro per le auto, 774,69 Euro per i motocicli e 413,16 Euro per i ciclomotori con deducibilità fissata al 25%.

La stessa percentuale va applicata per definire i costi di impiego e di gestione dei suddetti mezzi deducibili nel calcolo del reddito professionale. (RC auto, tassa di proprietà, riparazione e manutenzione, carburanti e lubrificanti, custodia, etc.). Se il fondo di ammortamento ha raggiunto (al 31.12.2005) un valore pari al 25% del valore dell'auto, non è più possibile dedurre nulla.

Per i contratti di leasing auto che interessano i professionisti la Finanziaria 2007 prevede che la deducibilità sia consentita solo nel caso di leasing della **durata di quattro anni** per tutti i contratti stipulati dal 1° Gennaio 2007.

La Finanziaria 2007 ha poi sancito la **rilevanza delle plusvalenze e di alcune minusvalenze** dei beni strumentali, tra i quali l'auto utilizzata per l'esercizio professionale, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.



AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Per gli agenti di commercio e rappresentanti (compresi i promotori finanziari e gli agenti di assicurazione) indipendentemente dalla forma giuridica adottata per l'esercizio dell'attività, continua ad essere **deducibile l'80% del costo fiscalmente riconosciuto** che ricordiamo essere di:

- Euro 25.822,84 Euro per le autovetture;
- Euro 4.131,66 per i motocicli;
- Euro 2.065,83 per i ciclomotori;

Se si tratta di contratto di noleggio diventa irrilevante fiscalmente il costo che eccede i 3.615,20 Euro per le autovetture, Euro 774,69 per i motocicli ed Euro 413,16 per i ciclomotori (aliquota di deduzione sempre dell'80%).

Le spese per la gestione e l'impiego del mezzo non devono sottostare ad un costo massimo e quindi si continua a poter dedurre l'80% delle spese sostenute.

Anche per agenti e rappresentanti vale quanto detto per le imprese a proposito di ammortamento anticipato delle auto (non più deducibile) e di durata minima del contratto di leasing (per i contratti stipulati dal 12 Agosto 2006 deve essere di almeno 2 anni per il riconoscimento fiscale).

nuove regole per il reddito di lavoro autonomo

Nella sostanza il legislatore ha voluto avvicinare le regole dei professionisti a quelle previste per il reddito per le imprese fermo restando che, per i primi, continuerà ad aversi riferimento al principio di cassa (il reddito fiscale dei professionisti è, di regola, ottenuto per differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute) mentre per le seconde al principio di competenza.

PLUSVALENZE E MINUSVALENZE DEI BENI STRUMENTALI

In primo luogo viene riconosciuto la rilevanza fiscale delle **plusvalenze e delle minusvalenze** sui beni patrimoniali (esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione) nonché dei corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela.

le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali sono rilevanti se:

- sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

La plusvalenza o minusvalenza è data dalla differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato; qualora non vi sia un corrispettivo, ad es. nel caso di bene "autoconsumato", è rappresentata dalla differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato (con l'eccezione che segue)

- A differenza di quanto previsto per il reddito di impresa non è riconosciuto al professionista il beneficio della



tassazione rateizzata della plusvalenza realizzata sui beni posseduti da più di tre anni.

- Se la plus-minusvalenza deriva da un bene strumentale sottoposto a deduzione limitata (è principalmente il caso degli automezzi) la stessa dovrà essere rispettivamente tassata o dedotta nella proporzione esistente tra ammortamento dedotto e ammortamento totale effettuato

Da ricordare che le minusvalenze da “assegnazione” e da autoconsumo (derivanti dalla destinazione del bene strumentale a finalità estranee all’arte o alla professione) **non sono deducibili** mentre le eventuali plusvalenze sono sempre tassabili, così come avviene nel reddito di impresa.

IMMOBILE DEL PROFESSIONISTA

La novità di maggior rilievo è sicuramente quella che consente la possibilità di dedurre quote di ammortamento per l’immobile strumentale da parte del professionista, a patto che l’abbia acquistato o condotto in leasing dal 1° Gennaio 2007. **Per il triennio 2007-2009 la deducibilità è limitata ad un terzo**

Anche per il lavoro autonomo vale la regola introdotta per le imprese dal decreto legge n. 223/2006: per il calcolo delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali va assunto **al netto del costo** del terreno sul quale è costruito di quelle che ne costituiscono pertinenza (sembra che ciò valga anche se non unita a sé ma appartenente in un condominio).

Immobili acquistati tra il 1° Gennaio 2007 ed il 31 Dicembre 2009:

- Per gli immobili con utilizzo esclusivamente strumentale (A10) l’ammortamento seguirà le aliquote previste dal DM 31 Dicembre 1988. Le spese per l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati per l’esercizio professionale non imputati ad incremento del costo del bene saranno deducibili entro il limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili (come per il reddito di impresa).
- Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, è deducibile una somma pari al **50% della rendita catastale**. Nella stessa misura del 50% sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

Immobili in leasing con contratto stipulato tra il 1° Gennaio 2007 ed il 31 Dicembre 2009

- Per gli immobili strumentali condotti in leasing sono deducibili i canoni a condizione che il contratto abbia durata pari alla metà del periodo di ammortamento ottenuto applicando l’aliquota ministeriale con un minimo di 8 ed un massimo di 15 anni.
- Per gli immobili promiscui condotti in leasing (a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione) è deducibile per competenza il 50% dei canoni di leasing come appena sopra definito.



SPESE DI TELEFONIA (FISSO E MOBILE È "I STESS")

Le spese relative ai cellulari (ammortamento, noleggio, spese di impiego e manutenzione) diventano **deducibili all'80%** (erano al 50%). Stesso trattamento viene anche per le spese relative alla telefonia fissa (deducibilità per l'80% del costo sostenuto (erano integralmente deducibili se relative esclusivamente all'attività professionale). La nova regola riguarda imprese e professionisti, a decorrere dal **2007**.

AUTOVETTURE

Già a partire dal periodo di imposta 2006 la deducibilità dei costi dell'auto utilizzata quale bene strumentale dal professionista **scende dal 50 al 25%**, calcolati su un valore massimo di 18.075,99 euro (se l'auto costa di più "aranges"

LE PERDITE DI LAVORO AUTONOMO

Segnaliamo infine che viene stabilito che le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere compensate solo con redditi dello stesso tipo. Per l'eccedenza saranno recuperabili nei successivi esercizi per l'intero importo che trova capienza nei redditi di lavoro autonomo, ma non oltre il quinto esercizio. Viene quindi ammessa **la sola compensazione in senso verticale** delle perdite di lavoro autonomo (n.d.r. - come se con gli studi di settore potessimo chiudere in perdita)

Al piacere mio e della mia collaboratrice «tutor» di assisterLa al meglio nelle problematiche contabili, fiscali e amministrative, mi è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Dott. Lorenzo Gorgoglione

